

IMPEGNO DI RISERVATEZZA

(da stampare su carta intestata della Società, previa compilazione dei campi)

con riferimento al Bando di Gara per la selezione di una Compagnia di Assicurazione ai fini della copertura in caso di morte e invalidità totale e permanente per gli iscritti al Fondo Pensione Complementare per i dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SPA divenuti tali dall'1.1.1991

La Società
(di seguito, per brevità anche "la Società"), con sede in
Partita IVA..... , nella persona del titolare rappresentante
..... munito dei poteri necessari

premessato che

- i. il presente impegno è mirato a regolare la confidenzialità delle informazioni scambiate nella relazione tra il **Fondo Pensione Complementare per i dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SPA divenuti tali dall'1.1. 1991** (di seguito, per brevità, anche "Fondo") e **la Società** (di seguito anche definite "Parti"), in merito alla fattibilità e ai dati riferiti alla partecipazione alla gara per la selezione di un gestore assicurativo a fini della copertura delle garanzie accessorie morte ed invalidità totale e permanente a favore degli iscritti al Fondo, che le Parti si riservano di intraprendere
- ii. nel corso di tale negoziato verranno fornite informazioni tecniche, commerciali, finanziarie, operative, amministrative di natura riservata;

ciò premesso, è stabilito quanto segue

1. Le premesse in narrativa costituiscono parte essenziale ed integrante del presente impegno
2. Tutte le informazioni riservate che verranno fornite durante il periodo di validità del presente impegno saranno usate dalla Società al solo scopo di utilizzare le stesse per i fini

indicati in premessa. La Società si impegna a proteggere tali informazioni riservate in base ai termini e alle condizioni contenuti nel presente impegno.

3. Ai fini del presente impegno, per informazioni riservate (qui di seguito "informazioni riservate") si intendono le informazioni trasmesse dal Fondo in forma scritta, grafica, o comunque tangibile, e identificati chiaramente come tali, ovvero da considerarsi riservate per loro stessa natura
4. Tutte le informazioni riservate trasmesse dal Fondo durante il periodo di tempo indicato nell'articolo 10 che segue, verranno mantenute segrete dalla Società per un periodo minimo di cinque anni. A tale scopo la Società porrà in essere la stessa diligenza con la quale mantiene segrete le proprie informazioni riservate di natura simile, e comunque con ragionevole cura. La Società non userà le informazioni riservate - se non per i fini di quanto indicato in premessa - né trasferirà a terzi tali informazioni riservate senza il previo consenso scritto del Fondo.
5. I sopra menzionati impegni resteranno validi e vincolanti finché e purché le informazioni riservate non siano:
 - a. già note o comunque in possesso della Società, senza i limiti sopra indicati, al momento della ricezione ai sensi del presente accordo;
 - b. generalmente e prontamente disponibili al pubblico;
 - c. ottenute dalla Società da terzi senza restrizioni e senza che ciò comporti una violazione del presente impegno da parte della Società;
 - d. sviluppate indipendentemente dalla Società;
 - e. divulgate nei confronti di terzi senza restrizioni dalla Parte che le abbia fornite;
 - f. trasferite senza restrizioni a terzi da parte della Società a seguito di azione giudiziaria o atto governativo, purché la Società abbia previamente informato il Fondo e cooperi con lo stesso qualora il Fondo intenda opporsi a tale trasferimento di informazioni.
6. Il presente impegno non costituisce a favore della Società concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di brevetti, marchi, modelli o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale
7. La sottoscrizione del presente impegno non costituisce divieto a carico delle Parti di stipulare accordi di carattere simile con terzi

8. Il presente impegno sostituisce ed annulla ogni altra intesa verbale o scritta eventualmente in precedenza intercorsa tra le Parti in merito a quanto in oggetto
9. Qualsiasi patto aggiunto o contrario al contenuto del presente impegno sarà ritenuto nullo se non risulterà stipulato per atto scritto, firmato dalle Parti e successivo alla data dello stesso
10. Il presente impegno è valido e vincolante a partire dalla data della sua sottoscrizione e si applica a tutte le informazioni riservate fornite nel periodo di 36 mesi da tale data
11. Per qualsiasi controversia derivante dall'impegno di cui alla presente sarà competente in via esclusiva il foro di Siena
12. Ogni comunicazione relativa al presente impegno sarà ritenuta valida solo se effettuata al Fondo e alla Società presso le loro sedi legali, salvo variazioni che dovranno essere comunicate per iscritto con congruo preavviso
13. La Società si impegna ad osservare una condotta in assoluta conformità e rispetto dei principi del D.Lgs 231/2001. A tale proposito la Società conferma inoltre di avere informato adeguatamente i propri dipendenti e collaboratori sul contenuto del decreto in parola e del presente impegno e sui relativi principi, comunicando in modo chiaro ed esaustivo la necessità di rispettare quanto in essa contenuto.

Letto, approvato e sottoscritto

TIMBRO E FIRMA

Luogo, Data